



Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

2.18.1/2437/2018/x

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA n° 2437

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno

(Non più di una per Consigliere/a – Non più di tre per Gruppo)

Oggetto: situazione di copertura del servizio educativo di assistenza alla comunicazione per studenti sordi nella zona di Moncalieri

Premesso che

- la piena inclusione ed integrazione di tutti i bambini e le bambine diversamente abili all'interno del sistema scolastico, di ogni ordine e grado, è sancito da diverse leggi in Italia, quali: la legge 104/1992 che all'art. 1 comma a recita *"La Repubblica: garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società"*), la legge 577/1977 sull'integrazione scolastica che all'art. 7 comma 3 specifica che *"sono previste forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps da realizzare mediante la utilizzazione dei docenti, di ruolo o incaricati a tempo indeterminato, in servizio nella scuola media e in possesso di particolari titoli di specializzazione, che ne facciano richiesta"* e la legge regionale 1/2004 per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali, che inserisce fra i propri principi e modalità per l'erogazione dei servizi, all'art. 3 comma c, il dovere di *"coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari, dell'istruzione, della giustizia minorile, nonché con le politiche attive della formazione, del lavoro, delle politiche migratorie, della casa, della sicurezza sociale e degli altri servizi sociali del territorio"*;

- nello specifico, il diritto degli studenti sordi ad avere un assistente alla comunicazione è riconosciuto dall'art. 13 comma 3 della legge 104/1992: *"Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati"*;
- titolari di tale diritto sono tutte le persone che vivono su territorio italiano, come specificato dall'art. 3 comma 4 della legge 104/1992: *"La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale"*;

rilevato che

- l'erogazione di tale servizio di assistenza, fondamentale per gli studenti sordi che vogliano seguire le lezioni scolastiche, è in capo ai consorzi socio assistenziali locali;
- sono pervenute diverse segnalazioni circa la non concessione del servizio di assistenza alla comunicazione a studenti sordi della zona di Moncalieri, di competenza del Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali di Moncalieri, Trofarello, La Loggia;
- la mancanza di tale servizio rischia di compromettere fortemente il percorso scolastico degli studenti sordi, portando in alcuni casi persino all'abbandono scolastico;

INTERROGA

Il Presidente della Giunta

☐

L'Assessore/a

☒

- per sapere quante siano le richieste prese in carico rispetto a quelle pervenute per quanto riguarda il servizio di assistenza alla comunicazione per l'area di competenza



del Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali di Moncalieri, Trofarello, La Loggia.

Torino, 21 novembre 2018

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)